

Divieto alla compensazione con ruoli superiori a 100.000 euro

di **Alessandro Bonuzzi**

Seminario di specializzazione

Controlli fiscali in tema di Superbonus, detrazioni nell'edilizia e crediti d'imposta

Scopri di più

Dallo scorso **1.7.2024** sono divenute operative le disposizioni del nuovo **comma 49-quinquies**, dell'[articolo 37, D.L. 223/2006](#), che prevedono il **blocco** della **compensazione orizzontale** (operata mediante **modello F24**) dei crediti disponibili in presenza di **imposte erariali** e relativi accessori **iscritti a ruolo** o di **atti** emessi dall'Agenzia delle entrate e affidati all'Agente della riscossione per importi complessivamente **superiori a 100.000 euro**, i cui termini di pagamento **siano scaduti** in assenza di provvedimenti di sospensione.

A titolo esemplificativo, assumono rilevanza, ai fini del raggiungimento della soglia di 100.000 euro, i **carichi** affidati all'Agente della riscossione **concernenti**:

- **imposte dirette**, Iva, **imposta di registro** e altre imposte indirette;
- **atti di recupero** di **compensazioni** di **crediti non spettanti o inesistenti** [ex articolo 1, commi 421-423, L. 311/2004](#) emessi entro lo scorso **29.4.2024** ed [ex articolo 38-bis, P.R. 600/1973](#), emessi dallo scorso **30.4.2024**;
- relative **somme accessorie**, come le sanzioni e gli interessi, dovendosi, però, escludere **gli interessi di mora e gli oneri di riscossione**;

quando:

- è **scaduto** il termine di pagamento del debito;
- **non** siano in essere provvedimenti di **sospensione** di qualsiasi genere;
- **non** siano in essere **piani di rateazione**. Quindi, le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non è intervenuta la decadenza - che si verifica in caso di mancato **pagamento di 8 rate** anche non consecutive - non concorrono al raggiungimento della soglia di 100.000 euro.

Ad ogni modo il contribuente può **verificare** la presenza di carichi affidati all'Agente della riscossione che inibiscono la compensazione:

- dalle cartelle o atti **notificatigli**;

- consultando la propria situazione debitoria (elenco delle cartelle e altri atti relativi al proprio codice fiscale) nell'**area riservata** del sito Internet <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/>;
- richiedendo la situazione debitoria tramite l'area riservata oppure agli **sportelli** dell'Agente della riscossione.

Il divieto di compensazione in questione riguarda certamente le seguenti **tipologie di crediti** ([circolare n. 16/E/2024](#)):

- crediti relativi alle **imposte erariali** (ad esempio quelli maturati ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta di registro);
- credito d'imposta per attività di **ricerca e sviluppo**;
- credito d'imposta per gli **investimenti** nel **Mezzogiorno**;
- credito d'imposta per l'acquisto di **beni strumentali nuovi** "**Industria 4.0**";
- crediti relativi a **bonus edilizi**;
- altri crediti di **natura agevolativa**.

Il divieto, invece, non riguarda i **crediti Inps** e **Inail**, che possono essere utilizzati in compensazione orizzontale anche in presenza di somme affidate all'Agente della riscossione per importi **complessivamente superiori a 100.000 euro**.

Si deve tener presente che il limite di 100.000 euro deve intendersi come un **limite assoluto** e, quindi, anche nel caso in cui il **contribuente abbia crediti di importo superiore a quello dei carichi affidati**, non potrà effettuare alcuna compensazione, se non provvede prima al **pagamento del debito scaduto**. Vigge, quindi, un obbligo di **preventiva estinzione del debito**, almeno nella **misura necessaria a ridurre il medesimo nel limite della soglia di 100.000 euro**.

Più in generale, il divieto alla compensazione si **estingue** dal momento in cui l'importo totale dei carichi affidati all'Agente della riscossione scende sotto la soglia di 100.000 euro per effetto:

- del **pagamento** delle somme dovute, come anzidetto, anche parziale e anche mediante l'utilizzo in **compensazione** dei crediti relativi alle medesime imposte. Pertanto, la riduzione dei carichi sotto i 100.000 euro può avvenire anche utilizzando in compensazione crediti erariali; al riguardo, la [circolare n. 26/E/2024](#) afferma che "*La rimozione, o la riduzione fino a 100.000 euro di importo complessivo, dei carichi affidati all'agente della riscossione per imposte erariali e relativi accessori, potrà, pertanto, essere conseguita dal contribuente **anche per mezzo dell'utilizzo in compensazione di crediti concernenti le sole imposte erariali***";
- della concessione di un **piano di rateazione** dei carichi affidati;
- della **sospensione** giudiziale o amministrativa dei carichi affidati.

Si noti, infine, che per rimuovere il divieto alla compensazione derivante da **atti di recupero** di crediti non spettanti o inesistenti, non è possibile fruire della compensazione, bensì i debiti

relativi a tali atti devono essere saldati, anche parzialmente, **esclusivamente mediante il pagamento.**